

Articolo 11

Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il Servizio sociale predispose il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda. Il progetto individuale tiene in considerazione le aree della salute, dell'istruzione, del lavoro, della vita sociale e anche dei desideri dei beneficiari, in accordo con il concetto di inclusione sociale.
2. Per la predisposizione del progetto personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:
 - a) gli obiettivi attesi del progetto;
 - b) le risorse individuali, familiari, professionali e sociali attivate;
 - c) gli interventi previsti;
 - d) la durata e la tempistica;
 - e) gli strumenti di valutazione;
 - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinate secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
 - h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
3. Il Comune provvede alla convocazione dell'assistito o di chi ne ha la rappresentanza e di ogni altro soggetto che possa fornire un apporto significativo (altre amministrazioni coinvolte, soggetti della rete familiare e amicale, ente gestore, associazioni di volontariato, ecc.)
4. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.
5. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
6. In caso di provvedimento di diniego, lo stesso viene comunicato all'interessato unitamente alle motivazioni alla base del diniego.
7. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.
8. In ogni caso, gli effetti economici del progetto decorrono dal momento dell'istanza, segnalazione, comunicazione.
9. Laddove, in sede di elaborazione del progetto personalizzato, sorga un contrasto tra gli enti circa la rispettiva competenza, il Comune effettua le opportune verifiche, previa Deliberazione della Giunta comunale, eroga comunque il servizio e si attiva, se necessario anche giudizialmente, per il recupero degli oneri eventualmente anticipati.
10. Con cadenza almeno annuale il Comune provvede alla convocazione dei soggetti che hanno sottoscritto il progetto per la verifica e l'eventuale aggiornamento del medesimo.

L'aggiornamento è comunque disposto ogni volta che ne sorga la necessità, ovvero a seguito di richiesta dei soggetti firmatari.